

in quanto donante e donataria sono organi (governo centrale e governo regionale) dello stesso Istituto e quindi il trasferimento in questione non va considerato alla stregua di un passaggio di proprietà a terzi ma piuttosto come una sistemazione patrimoniale nell'ambito del medesimo Istituto religioso.

È opinione del Servizio che la richiesta di cui sopra potrebbe essere accolta a condizione:

1°) - che la Procura Generalizia della Società Sacerdotale della S. Croce continui a rimanere mutuataria dell'Istituto e dichiari di prendere atto che la deroga, da consentirsi dall'I.I.A. all'art. 9 del contratto di mutuo, è limitata, esclusivamente, al trasferimento dell'immobile ipotecato alla Regione Italiana, di modo che, nel caso di successivo trasferimento, il contratto di mutuo s'intenderà rescisso e l'I.I.A. avrà diritto di chiedere il versamento, in unica soluzione, di quanto ad esso ancora dovuto;

2°) - che la Regione Italiana dichiari, a sua volta, di prendere atto che sull'immobile donato grava ipoteca a favore dell'I.I.A., a garanzia del concesso mutuo di L. 25 milioni e si riconosca solidalmente obbligata con la